

N.RG 3739/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico Bonaretti	Presidente
dr. Vinicia Serena Calendino	Consigliere rel.
dr. Maria Iole Fontanella	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3739/2016** promossa in grado d'appello
DA

[REDACTED] elettivamente
domiciliato in [REDACTED] lo studio dell'avv.
[REDACTED] che lo rappresenta e difende come da delega in
atti, unitamente all'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso
lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende come
da delega in atti, unitamente all'avv. [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

APPELLATA



██████████ mandataria di ██████████ a sua volta
mandataria di ██████████ con l'avvocato Andrea Fioretti, Milano,
via Larga 19,

INTERVENUTA

avente ad oggetto: antitrust
sulle seguenti conclusioni:

PER ██████████

Piaccia all'Ill.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del gravame proposto dall'esponente, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto:

nel merito,

a) in via principale, in accoglimento della opposizione proposta in primo grado, accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto n°37233 emesso dal Tribunale di Milano in data 11 ottobre 2013 con clausola di provvisoria esecuzione, notificato il 14 novembre 2013, nullo e di nessun effetto, attesa l'illegittimità del provvedimento stesso, e, comunque, l'infondatezza delle domande spiegate dalla ██████████ (oggi ██████████) fatte proprie dall'intervenuta;

b) in via subordinata, in accoglimento della opposizione proposta in primo grado, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata il 27 febbraio 2008, e comunque per tutte le motivazioni, concorrenti e subordinate, esposte nella narrativa dell'atto di appello, rigettare la domanda di pagamento proposta dalla ██████████ (oggi ██████████) fatta propria dall'intervenuta, nei confronti del signor ██████████

c) in via ulteriormente subordinata, in accoglimento della opposizione proposta in primo grado dichiarare la Banca opposta (oggi ██████████ cui è succeduta l'intervenuta), decaduta a norma dell'art. 1957 c.c. dai diritti derivanti dalla fideiussione rilasciata il 27 febbraio 2008, e rigettare la domanda di pagamento proposta dalla ██████████ ██████████, fatta propria dall'intervenuta, nei confronti del signor ██████████



██████████ per i motivi innanzi esposti, con ogni provvedimento consequenziale;

d) nel merito in via ulteriormente subordinata, in accoglimento della opposizione proposta in primo grado, accertare e dichiarare che la Banca opposta (oggi ██████████) e l'intervenuta non possono richiedere all'opponente la quota di accrescimento del debito addebitabile alla ██████████ per i motivi indicati nell'atto di appello, con ogni provvedimento consequenziale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori di legge, per entrambi i gradi del giudizio.

L'esponente presta assenso all'estromissione dal processo dell'originaria parte appellata ex art. 111, comma 3, c.p.c.

Roma- Milano, lì 3 luglio 2018

Per ██████████ SOCIETA' COOPERATIVA

CONCLUSIONI PER L'APPELLATA ██████████ S.p.a. (già ██████████)

Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
previe le più opportune declaratorie,

- dato atto del subentro della società ██████████

S.p.a. nella titolarità del credito in forza di cessione pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ("Legge 130/1999") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), comunicata al sig.

██████████ in data 20/1/2017, e previa estromissione del ██████████ S.p.a. dal presente giudizio,

- previa occorrendo, e sussistendone i presupposti, declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.,

- dichiarare inammissibile, improponibile e improcedibile e comunque rigettare l'appello proposto da ██████████ e così ogni domanda e istanza dal medesimo proposta in quanto inammissibile, illegittima e infondata per le ragioni precisate in atti, pronunciando ogni connessa e conseguente declaratoria e statuizione;



- per l'effetto, e comunque, confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata.

Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado d'appello.

Fatto salvo ogni altro diritto.

PER [REDACTED] nella sua qualità,

<CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. Specializzata in materia di impresa – R.G. n. 3739/2016

G.R. Dott.ssa Vinicia Serena Calendino – ud. 03.04.2018

Conclusioni definitive

Per la [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED] con l'avvocato Andrea Fioretti,

- cessionaria intervenuta-

Nel giudizio d'appello promosso da

Il signor [REDACTED] con gli avvocati [REDACTED]

– appellante –

Contro

- appellato -

L'avvocato Andrea Fioretti così precisa per [REDACTED] [REDACTED] S.r.l., quale mandataria di [REDACTED] le conclusioni definitive nell'intestata causa, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande, istanze ed eccezioni nuove o modificate:

“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma,

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,

previe le più opportune declaratorie,

- previa occorrendo, e sussistendone i presupposti, declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.,



- dichiarare inammissibile, improponibile e improcedibile e comunque rigettare l'appello proposto da [REDACTED] e così ogni domanda e istanza dal medesimo proposta in quanto inammissibile, illegittima e infondata per le ragioni precisate in narrativa, pronunciando ogni connessa e conseguente declaratoria e statuizione;
- per l'effetto, e comunque, confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata.

Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado d'appello>.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Per comodità espositiva, si premette quanto segue.

-Il 27.2.2008 [REDACTED] si è costituito fideiussore omnibus della debitrice principale [REDACTED] srl, poi fallita, in favore del [REDACTED], ora [REDACTED] (d'ora in avanti, <la banca> o <[REDACTED]>).

-La banca ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] si è opposto deducendo, in primo luogo, la nullità dell'intera fideiussione per contrarietà all'art. 2 l. 287/1990, poiché le clausole 2, 6, 8 riproducevano le condizioni contrattuali di uno schema ABI già ritenuto dalla Banca d'Italia -su parere dell'AGCM- in contrasto con l'art. 2 l. 287/1990 nel maggio 2005.

Ha svolto, altresì, altre domande in via subordinata.

-La Banca ha chiesto la reiezione dell'opposizione.

Con la sentenza n. 7796/2016 il Tribunale di Milano -sez. specializzata impresa- ha rigettato l'opposizione proposta da [REDACTED], ritenendo che questi, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non aveva provato che la fideiussione oggetto di causa fosse applicazione di un'intesa concorrenziale fra banche effettivamente esistente e rilevante, per estensione e pervasività sul piano antitrust, ai sensi dell'art. 2 l. 287/1990.

--

Avverso tale sentenza [REDACTED] ha proposto appello, esponendo i motivi che seguono.



1)

(Nullità della fideiussione per contrarietà all'art. 2 l. 287/1990)

██████████ deduce quanto segue.

-La fideiussione omnibus di cui è causa, da lui concessa il 28.2.2008 in favore della banca, agli artt. 2, 6 e 8 ricalcava lo schema del contratto di fideiussione omnibus precedentemente predisposto dall'ABI (alla quale la banca era associata);

-tale schema di contratto era stato oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia a partire dal 2003 per accertare se esso poteva costituire un'intesa restrittiva della concorrenza;

-nel corso dell'istruttoria la Banca d'Italia aveva chiesto un parere all'AGCM;

-nell'aprile 2005 l'AGCM si era espressa nel senso che il regolamento contrattuale definito dall'ABI appariva idoneo ad aggravare la posizione del fideiussore rispetto a quella del debitore principale;

-con provvedimento del maggio 2005 la Banca d'Italia aveva affermato che le condizioni generali di contratto dell'ABI, relative alle fideiussioni, in quanto deliberazioni di una associazione di imprese, rientravano nell'ambito dell'art. 2 l. 287/1990; che le verifiche compiute avevano mostrato la sostanziale uniformità di applicazione del detto schema fra le banche associate; che, in particolare, gli articoli 2,6,8, dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, nella misura in cui erano applicati in modo uniforme, erano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 297/1990.

Sul presupposto (*pacifico*, NDE) che le clausole 2, 6, 8, dell'allora schema ABI erano state poi inserite nella fideiussione da lui stipulata con la banca (associata all'ABI), ██████████ ha quindi chiesto di dichiarare, ai sensi dell'art. 1419/1 cc, la nullità dell'intero contratto di fideiussione: a suo



giudizio, infatti, **dalla rilevata nullità dell'intesa anticoncorrenziale "a monte" non poteva che derivare la nullità del contratto "a valle"**.

Quanto all'onere della prova, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Milano, egli aveva già fornito, producendo il provvedimento del maggio 2005 della Banca d'Italia (ivi incluso il parere Antitrust), seri indizi sulla persistenza di un'intesa interbancaria anticoncorrenziale.

In ogni caso, ove il Tribunale non avesse ritenuto sufficienti i detti indizi, avrebbe dovuto dare avvio ai suoi poteri officiosi al fine di ovviare all'evidente asinmetria informativa fra esso [REDACTED] quale consumatore e la pluralità delle banche, disponendo, ad es., una CTU.

[REDACTED] ha asserito altresì che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la sentenza del SC n. 11564/2015 era in linea proprio con quanto da lui sostenuto, e cioè del suo diritto -in presenza di una asinmetria informativa e dei seri indizi da lui forniti- ad ottenere dal giudice i provvedimenti officiosi necessari per accertare la persistenza della detta intesa anticoncorrenziale e dei suoi effetti distorsivi sul mercato, cui egli, quale semplice consumatore, non poteva accedere.

2)

(Nullità della clausola n. 6 e decadenza di [REDACTED] dalla fideiussione ex art. 1957 cc)

In subordine, [REDACTED] ha chiesto di dichiarare la nullità della clausola n. 6 (derogativa dei diritti del fideiussore ex art. 1957 cc) e quindi, dato che la banca non aveva coltivato diligentemente (id est, entro i 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione della debitrice principale) i suoi diritti verso la detta debitrice principale, di dichiarare decaduta [REDACTED] dalla fideiussione.

3)

(Illegittimità dell'operato accrescimento della sua quota).

In ulteriore subordine, [REDACTED] ha chiesto di dichiarare l'illegittimità dell'accrescimento della quota di esso [REDACTED], accrescimento operato da [REDACTED] in misura proporzionale alla quota di altro fideiussore fallito [REDACTED], non



essendo stata riportata la parola “solidarietà” nella lettera fideiussoria da lui rilasciata alla banca.

--

Come già anticipato, la Banca ha chiesto la reiezione dell'appello.

In corso di causa (1.2.2018) è intervenuta [redacted] nell'interesse di [redacted] [redacted] srl, cui [redacted] aveva, nelle more, ceduto il credito verso il [redacted].
L'intervenuta ha chiesto la conferma dell'appellata sentenza.

--

Trattata la causa, tutte le parti hanno concordato per l'estromissione di [redacted] essendo intervenuta in suo luogo [redacted] srl (e per essa [redacted] cui [redacted] aveva ceduto il proprio credito.

--

Le considerazioni della Corte.

Premesso che, dato l'accordo di tutte le parti, va dichiarata l'estromissione di [redacted] spa, essendo ad essa succeduta la cessionaria [redacted] in espressa sostituzione di [redacted] in merito si osserva quanto segue.

1)

Sulla domanda principale di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, il Tribunale ha così motivato:

<Se dunque la presente controversia risulta rivestire le caratteristiche dell'azione stand alone – non preceduta cioè da un provvedimento dell'AGCM che abbia sanzionato l'intesa dedotta, posto che detta autorità aveva adottato solo un parere sullo schema di contratto in questione- deve convenirsi che, secondo le regole proprie del giudizio civile, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione al disposto dell'art. 2 L. 287/90 non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione.

Nel caso di specie appare agevole rilevare che parte opponente si è limitata a produrre in atti detti provvedimenti e ad argomentare sulla base del loro contenuto, senza nemmeno dedurre alcun elemento di fatto che – sia pure nei più ampi limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità sulla base della constatazione dell'esistenza in materia antitrust di asimmetrie informative che ostacolano il raggiungimento di una piena prova (v. in tal senso Cass. 11564/15) – possa ritenersi idoneo a dare conto sia



pure in via indiziaria della sussistenza di una intesa tra soggetti operanti nel medesimo settore a fini anticoncorrenziali.

Invero gli stessi provvedimenti dedotti dall'opponente, che avevano riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 L. 287/90 nello schema negoziale uniforme di fideiussione predisposto dall'ABI, esplicitamente riconoscevano che le clausole oggetto nel loro complesso di contestazione risultavano in se stesse ed anche nella loro combinazione del tutto lecite in quanto relative a norme derogabili e che l'effetto anticoncorrenziale era determinato dal fatto che esse risultavano inserite in una schema negoziale predisposto dall'associazione bancaria e che dunque il loro effetto anticoncorrenziale derivava dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme.

In particolare, poi, il provvedimento della Banca d'Italia che aveva recepito e dichiarato la contrarietà alla normativa antitrust di tale schema negoziale in quanto destinato ad applicazione uniforme da parte delle banche aderenti all'ABI aveva imposto a quest'ultima l'eliminazione delle clausole menzionate.

In tale contesto appare dunque evidente che il solo fatto che una banca – nel caso di specie il ██████████ soc. coop. che riveste il ruolo di parte opposta nella presente causa – abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole non può ritenersi di per se stesso elemento sufficiente a dare effettivo conto, sia pure in termini indiziari, della sussistenza di un'intesa rilevante nella sua estensione e pervasività sul piano antitrust.

In effetti parte opponente non ha nemmeno tentato di provare che detto schema negoziale era di fatto adottato da un numero significativo di istituti di credito – in maniera tale cioè da dare conto quantomeno del fondamento di base della sua contestazione, e cioè quello dell'uniformità di proposta al pubblico di tale schema negoziale – mentre, al contrario, le prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia all'ABI con il provvedimento richiamato dovrebbero costituire un presunzione del tutto contraria alle affermazioni di parte opponente.

Tali rilevanti temi probatori sono stati del tutto omessi da parte opponente e dunque la contestazione relativa alla contrarietà alla normativa antitrust delle clausole negoziali in questione non può essere accolta né in relazione alla pretesa nullità dell'intero contratto di fideiussione che rispetto alle singole clausole, in se stesse prive di profili di nullità in quanto legittimamente derogatorie di norme codicistiche>.

Tanto riportato, questa Corte ritiene pienamente condivisibile la motivazione del Tribunale: l'onere della prova circa l'esistenza di una intesa



anticoncorrenziale, costituente l'indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ex artt. 2 l. 287/1990 e 1419/1 cc, grava sull'attore opponente [REDACTED] ma questi non ha fornito alcun serio elemento in tal senso.

Ed invero, a fronte della fideiussione da lui stipulata il 27.2.2008 (doc. 5 [REDACTED]), l'appellante [REDACTED] si è infatti limitato ad allegare:

- 1) l'esistenza di un parere reso dall'AGCM nell'**aprile 2005**, con il quale la detta Autorità aveva ritenuto che il regolamento contrattuale definito dall'ABI *appariva idoneo ad aggravare la posizione del fideiussore rispetto a quella del debitore principale*,
- 2) l'esistenza di un provvedimento del **maggio 2005** con il quale la Banca d'Italia aveva riconosciuto che a) che le condizioni generali di contratto dell'ABI relative alle fideiussioni, in quanto deliberazioni di una associazione di imprese, rientravano nell'ambito dell'art. 2 l. 287/1990; b) le verifiche compiute avevano mostrato la sostanziale uniformità di applicazione del detto schema fra le banche associate: c) gli articoli 2, 6, 8, dello schema contrattuale ABI di fideiussione omnibus, ove applicati in modo uniforme, erano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 297/1990, con conseguente ordine all'ABI di emendare in tal senso lo schema fideiussorio da esso predisposto,

e quindi (il Bartolomei si è limitato ad allegare, NDE) due atti entrambi risalenti a quasi tre anni prima (2005) rispetto al momento (2008) in cui egli ha stipulato la fideiussione di cui si discute.

Nessun elemento è stato indicato dal [REDACTED] a sostegno della tesi che quell'**intesa anticoncorrenziale**, sanzionata dalla Banca d'Italia nel 2005, fosse ancora esistente nel 2008.

Nè alcun serio indizio in tal senso può essere tratto dal solo fatto che nella singola- fideiussione di cui è causa, predisposta dal -singolo- [REDACTED] nel 2008 siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate sin dal 2005, tanto più considerando che le dette clausole non erano contrarie a norme



imperative, bensì legittimamente derogatorie di norme codicistiche (il denunciato profilo di nullità riposava -in tesi- solo e soltanto nell'asserita violazione dell'art. 2 l. 297/1990) .

Né vale eccepire un'errata lettura, da parte del Tribunale, della citata sentenza della Corte di legittimità (n. 11564/2015) in punto distribuzione dell'onere probatorio.

Se è pur vero che con quella sentenza (emessa in un caso “stand alone” come quello in esame, e sulla distribuzione dell'onere della prova, come nel caso in esame, sia pure riferito, in quella sentenza, al caso di abuso dominante di cui all'art. 3 della l. 287/1990) la Corte di legittimità ha evidenziato, in casi di asinmetria informativa, il dovere del giudice di *valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono (..) al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine (..) utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata, è però vero che la Corte di legittimità ha **ulteriormente** precisato e sottolineato che tale dovere del giudice sussiste solo laddove l'attore abbia previamente indicato ***in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza.****

Orbene, con riferimento al caso in specie, non si può considerare, da parte di [REDACTED], quale indicazione sufficientemente plausibile di seri indizi dell'esistenza attuale della denunciata intesa anticoncorrenziale **il solo fatto che un singolo istituto di credito abbia applicato, nel 2008, alcune delle clausole (di natura derogabile) contenute in uno schema ABI che già sin dal maggio 2005 la Banca d'Italia aveva imposto all'ABI di emendare.**

Tanto basta per ritenere corretta e condivisibile la lettura, da parte del Tribunale, della sentenza n. 11564/2015, che solo alla presenza di quei seri indizi (*che qui non si rinvencono*, NDE) ha ricondotto il dovere del giudice di valorizzare i propri poteri officiosi.

Né appare rilevante, infine, il richiamo -effettuato dall'appellante in comparsa conclusionale- a Cass.ord. n. 29810/2017 (secondo la quale l'accertamento



dell' illecito anticoncorrenziale a monte ..non può che travolgere il negozio concluso «a valle» in caso di violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia a cominciare dall'art. 2 della legge antitrust), poiché la detta decisione concerne il diverso caso di un contratto stipulato anteriamente al successivo accertamento -da parte dell'autorità indipendente- di una intesa illecita, già materialmente in atto da tempo; e non il caso di un contratto stipulato tre anni dopo l'accertamento di una risalente intesa anticoncorrenziale (peraltro già illo tempore oggetto di emenda da parte dell'autorità indipendente), come nel caso in esame.

In conclusione, in assenza di una indicazione -da parte dell'attore/appellante [REDACTED]- **sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza**, la domanda di nullità della fideiussione omnibus ex art. 1419/1 cc (e/o delle clausole, come già detto, di natura derogabile) non poteva essere accolta, come già ritenuto dal Tribunale.

Il relativo motivo di appello non appare quindi fondato.

--

2)

Non appare fondato neppure il motivo di appello, proposto in via subordinata dal fideiussore [REDACTED] relativo alla domanda di avvenuta decadenza, ex art. 1957 cc, della Banca appellata per non avere quest'ultima escusso nei termini previsti da tale norma la debitrice principale [REDACTED]

La Corte osserva.

L'art. 6 della fideiussione oggetto di causa da un lato non è affetto da nullità ex art. 2 l. 287/1990 per i motivi innanzi esposti e dall'altro esso prevede che la *Banca non è tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cc, che si intende derogato*: e tale deroga è da ritenere del tutto legittima, non ricoprendo l'art. 1957 cc valenza di norma imperativa.

La natura derogabile della norma in questione e, quindi, la legittimità della clausola di cui si discute consente dunque di escludere in radice la denunciata decadenza.

--



3)

Non appare fondato, infine, neppure l'ultimo motivo d'appello, proposto in via ulteriormente subordinata, con il quale è stata denunciata l'illegittimità del disposto accrescimento della quota di pertinenza del fideiussore [REDACTED] in relazione al fallimento della [REDACTED] srl, che rivestiva analogo ruolo di fideiussore insieme agli altri garanti.

L'appellante deduce che la clausola n. 17 del contratto di fideiussione, in virtù della quale i garanti pro-quota erano obbligati a rispondere verso la Banca per l'intero ammontare delle quote dei fideiussori inadempienti o non più obbligati, suddividendo fra loro il detto ammontare proporzionalmente alle rispettive quote, non è a lui opponibile: la clausola sarebbe stata applicabile, come previsto dallo stesso art. 17, <... *solo nel caso di fideiussioni pro quota "solidali" e dunque quando la stessa sia riportata nella lettera di rilascio della fideiussione*>, fatto -questo- non avvenuto nella fideiussione pro- quota da lui firmata.

La Corte osserva.

La lettera di fideiussione firmata da [REDACTED] in data 27.2.2008 (doc. 5 appellata), cui egli fa espresso riferimento a p. 23 dell'atto di appello, lungi dal NON riportare il detto termine, prevede invece espressamente la <**solidarietà**> del fideiussore pro-quota per ben due volte:

-nel testo dell'art. 17 per come riportato a pag. 2, sottoscritto anche dal [REDACTED] laddove si legge "*fideiussioni pro quota: **solidarietà***",

-nella parte di approvazione specifica delle singole clausole, sottoscritta anch'essa dal [REDACTED] laddove si legge "*art. 17- **solidarietà nel caso di insolvenza di uno o più firmatari nelle fideiussioni pro quota***".

Deve dunque ritenersi che la **solidarietà** era stata prevista e approvata specificamente e come tale più volte menzionata nella lettera di fideiussione, con conseguente infondatezza del motivo; non potendosi peraltro non evidenziare, in aggiunta a quanto sin ora esposto, che la motivazione resa dal



Tribunale con richiamo al disposto dello stesso art. 1947 cc non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante.

--

In conclusione, disposta -come richiesto concordemente da tutte le parti- l'estromissione di [REDACTED] -alla quale in corso di causa è succeduta a titolo particolare [REDACTED] srl, intervenuta ex art. 111 cpc in data 1 febbraio 2018 in sostituzione di altra parte processuale (v. p. 4 atto di intervento), l'appello va rigettato, con conferma dell'appellata sentenza.

--

Per quanto concerne la liquidazione delle spese processuali del presente grado, osserva la Corte che esse vanno poste a carico dell'appellante soccombente:

- sia in favore di [REDACTED], sino al momento in cui l'appellante [REDACTED] ha prestato il suo assenso all'estromissione di esso (cioè sino al 3 luglio 2018, v. foglio di PC [REDACTED]),

- sia in favore dell'intervenuta, sia pure limitatamente allo studio della controversia e alla redazione degli scritti conclusionali, essendosi nel suo atto di intervento [REDACTED] integralmente riportata alle difese precedentemente svolte da [REDACTED] ed essendo essa intervenuta, come già detto, in espressa sostituzione di [REDACTED] (tanto da dichiarare che, per tale motivo, essa [REDACTED] non era tenuta a versare alcunchè a titolo di contributo unificato).

E' peraltro appena il caso di ricordare che a) nella sua nota spese Hoist ha correttamente indicato in e. 138.796,68 il valore della causa, b) ha dichiarato di riportarsi al <valore minimo> delle singole fasi per come attinte dallo scaglione di riferimento (da e. 52.001,00 a e. 260.000,00): ciò detto, osserva la Corte che, per la fase decisionale, tale valore minimo è pari ad e. 2. 430,00.

In ragione e nei limiti di quanto esposto, gravano sull'appellante soccombente in favore dell'appellata e dell'intervenuta le spese del presente grado, liquidate -a titolo di compenso professionale secondo i criteri del DM n.55/2014, come mod. dal DM 37/18, valore della causa e. 138.796, 68 -



come da dispositivo, oltre agli accessori tariffari, fiscali e previdenziali dovuti per legge.

Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex comma 1 quater dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002, trattandosi di procedimento iniziato in appello dopo il 31.1. 2013.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

-dispone l'estromissione dal presente giudizio del [REDACTED] soc. coop, ora [REDACTED] cui è succeduta [REDACTED]

-rigetta l'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] spa avverso la sentenza n. 7796/2016 del Tribunale di Milano,

-condanna l'appellante a rifondere all'appellata [REDACTED] le spese del presente grado, liquidate in e. 4.700,00, oltre agli accessori tariffari, fiscali e previdenziali spettanti per legge, e all'intervenuta [REDACTED] nella sua dedotta qualità, le spese del presente grado, liquidate in e. 3.800,00, oltre agli accessori tariffari, fiscali e previdenziali spettanti per legge,

-dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex comma 1 quater dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA della Corte d'Appello di Milano il 6 novembre 2018.

Il Consigliere est. Vinicia Calendino

Il Presidente
Domenico Bonaretti

